



Lottomatica S.p.A.

Sede legale in Roma, Viale del Campo Boario, 56/d

Capitale sociale versato Euro 151.512.500,00

Registro delle imprese di Roma e codice fiscale n. 08028081001

Soggetta all'attività di direzione e coordinamento di

De Agostini S.p.A.

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLA
PROPOSTA AL PRIMO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO DI PARTE
STRAORDINARIA DELL'ASSEMBLEA CONVOCATA PER IL 23 E IL 24 APRILE
2007, RISPETTIVAMENTE IN PRIMA ED IN SECONDA CONVOCAZIONE**

Punto primo di parte straordinaria dell'ordine del giorno – “proposta di modifica dei seguenti articoli dello statuto sociale: art. 13 (Consiglio di Amministrazione: nomina); art. 20 (Nomina, composizione e requisiti del Collegio Sindacale); deliberazioni inerenti e conseguenti.”

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione Vi ha convocato in sede straordinaria per sottoporre alla Vostra approvazione le proposte di modifica dei seguenti articoli dello statuto: art. 13 (Consiglio di Amministrazione: nomina); art. 20 (Nomina, composizione e requisiti del Collegio Sindacale).

Nella presente relazione (la “**Relazione**”), redatta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 72, comma 1, del “regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 concernente la disciplina degli emittenti”, adottato con delibera CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente integrato e modificato (il “**Regolamento**”), vengono illustrate e motivate in particolare le proposte di modifica dello statuto relative alle modalità di nomina del consiglio di amministrazione, alle modalità di nomina del collegio sindacale, ai limiti al cumulo delle cariche di amministrazione e controllo detenute dai sindaci.

Nel seguito verrà altresì effettuato e commentato il confronto, articolo per articolo, del testo vigente dello statuto sociale e di quello che si propone di adottare, con evidenza delle relative variazioni.

1. ILLUSTRAZIONE E MOTIVAZIONE DELLE PROPOSTE DI MODIFICHE STATUTARIE.

Il 25 gennaio 2007 è entrato in vigore il decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 303 finalizzato al coordinamento e adeguamento alle disposizioni recate dalla legge 28 dicembre 2005, n. 262 (c.d. “**Legge per la tutela del risparmio**”): del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (c.d. “**Testo unico bancario**”), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (c.d. “**Testo unico della finanza**” o “**TUF**”), e di altre leggi speciali.

Il termine per gli adeguamenti statutari alla Legge per la tutela del risparmio e alle emanande disposizioni attuative della Consob, originariamente fissato al 12 gennaio 2007, è stato posticipato al 30 giugno 2007. Benché lo statuto di Lottomatica risulti già sostanzialmente allineato con le nuove disposizioni di legge per effetto delle delibere dell'assemblea straordinaria del 18 ottobre 2006, vengono qui proposti nuovi interventi di miglioramento e adeguamento dello statuto a talune disposizioni del citato d.lgs. n. 303/2006, con riserva di recepire altresì, ove necessario, le predette emanande disposizioni regolamentari della Consob, originariamente attese entro il 31 marzo 2007.

A norma dell'art. 17.1, lett. e) dello statuto sociale e dell'art. 2365, comma 2 del codice civile, il consiglio di amministrazione già gode della facoltà di modificare lo statuto onde allinearne il

contenuto a disposizioni di legge; tuttavia, poiché alcune delle modifiche in appresso indicate hanno in parte natura discrezionale, e molte mirano a rafforzare i presidi di legge e statutari a tutela dei diritti delle minoranze azionarie, il consiglio di amministrazione ha ritenuto opportuno condividerle con gli azionisti, anche approfittando della concomitanza dell'assemblea di bilancio.

Resta inteso, naturalmente, che laddove la Consob emanasse le predette disposizioni regolamentari di attuazione prima dello svolgimento dell'assemblea, la presente relazione potrà subire modifiche ed essere in parte disattesa anche direttamente in sede assembleare, ai fini dell'integrale recepimento di tali disposizioni, giusta l'ampio mandato conferito al presidente del consiglio di amministrazione a tal riguardo.

Qualora, viceversa, alla data dell'assemblea non fossero ancora state emanate le citate disposizioni regolamentari, il consiglio di amministrazione, nei limiti delle proprie attribuzioni a norma di legge e di statuto, ed in coerenza con quanto deliberato o meno dall'assemblea, e comunque nel rispetto del principio di correttezza e buona fede, si riserva di provvedere autonomamente ad adeguare lo statuto alle nuove disposizioni, non appena emanate.

Con riferimento all'**articolo 13 dello statuto sociale**, che regola le modalità di nomina dell'organo amministrativo, la modifica proposta si rende necessaria alla luce delle disposizioni contenute nel citato d.lgs. n. 303/2006. In particolare, con riferimento all'articolo 147-ter del TUF, si rende opportuno prevedere espressamente che la lista dalla quale vengono tratti gli amministratori espressione della minoranza non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, piuttosto che con tale lista (come attualmente recita la disposizione statutaria in commento). Il consiglio di amministrazione propone quindi di adeguare il tenore formale dell'art. 13 dello statuto alle nuove disposizioni.

Inoltre, nell'ipotesi in cui, in conseguenza di una lettura rigorosa dell'art. 147-ter, ultimo comma, ultimo periodo del TUF, la perdita dei requisiti di indipendenza possa determinare la decadenza di qualsiasi amministratore indipendente, e non soltanto di quelli ricompresi nel numero minimo legale di amministratori indipendenti (per Lottomatica S.p.A. attualmente pari a due), si propone di assumere come statutariamente rilevanti, ai fini della decadenza, i soli requisiti di indipendenza previsti dalla legge, non anche quelli ulteriori eventualmente previsti codici di comportamento di società di gestione di mercati regolamentati presso i quali siano negoziati strumenti finanziari emessi da Lottomatica S.p.A. Resta naturalmente inteso che la Società continuerà a farsi carico di aderire nel modo più ampio possibile a tali codici di comportamento, su base volontaria, come del resto risulta dalla relazione sul governo societario per il 2006.

Con l'occasione, sembra altresì opportuno precisare che le liste alla carica di amministratore possano esser presentate da coloro che detengano una quota di partecipazione pari a quella minima prevista "o consentita" per legge.

Con riferimento all'**articolo 20 dello statuto sociale**, relativo al collegio sindacale, appare utile anticipare in questa sede il recepimento di alcune delle possibili emanande disposizioni regolamentari della Consob, attualmente disponibili in bozza, al fine di corrispondere in modo sostanziale alla *ratio* di favorire l'effettiva elezione e permanenza in carica del sindaco espresso dalle minoranze azionarie, quale si evince, tra l'altro, dall'articolo 148, comma 2, del TUF, come da ultimo modificato. Tale disposizione attribuisce appunto alla Consob il potere di stabilire con regolamento le *“modalità per l'elezione, con voto di lista, di un membro effettivo del collegio sindacale da parte dei soci di minoranza che non siano collegati, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti”*.

Al predetto fine si propone pertanto di introdurre nello statuto:

- il divieto, per i soci appartenenti al medesimo gruppo o aderenti ad un patto parasociale avente ad oggetto azioni della Società, di presentare o votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie;
- criteri per la sostituzione automatica del sindaco di minoranza venuto a mancare per qualsivoglia ragione;
- l'obbligo che la lista di minoranza risultata prima non sia collegata in alcun modo con i soci che hanno presentato o votato la lista maggioritaria.

Appare infine opportuno, da una parte, introdurre disposizioni volte a dirimere il caso di parità tra liste di minoranza, e, dall'altra, allineare con una formula ampia lo statuto, che stabilisce un tetto massimo al numero di incarichi dei sindaci presso altre società quotate (conformemente alla previgente versione del TUF), alla attesa nuova disciplina, sempre da parte della Consob, dei limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo in capo ai sindaci di emittenti quotati.

Con l'occasione, sembra altresì opportuno, da un lato, precisare che le liste alla carica di sindaco possano esser presentate da coloro che detengano una quota di partecipazione pari a quella minima prevista "o consentita" per legge, in alternativa a quella espressamente quantificata nello statuto; dall'altro, introdurre la precisazione che costituisce causa di ineleggibilità alla carica di sindaco o di presidente, ovvero di decadenza, il diniego espresso da amministrazioni o enti pubblici in virtù di disposizioni normative od amministrative applicabili alla Società, con particolare ed implicito riferimento al gradimento preventivo riservato all'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato dalle vigenti disposizioni concessorie relative al gioco del Lotto.

2. CONFRONTO DEL TESTO DELLO STATUTO SOCIALE VIGENTE E DI QUELLO PROPOSTO IN MODIFICA

2.1 Si riporta, qui di seguito, il confronto, articolo per articolo, del testo vigente e di quello proposto in modifica, con evidenza delle relative variazioni.

TESTO VIGENTE DELLO STATUTO SOCIALE	NUOVO TESTO DELLO STATUTO SOCIALE
<p>TITOLO IV - ORGANO AMMINISTRATIVO 13. Consiglio di Amministrazione: nomina [...]</p> <p>13.2 L'assunzione della carica di Amministratore è subordinata al possesso dei requisiti individuali eventualmente stabiliti dalla legge. Un numero adeguato di Amministratori, comunque non inferiore a quello eventualmente prescritto dalla legge, deve possedere i requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge stessa ovvero da codici di comportamento di società di gestione di mercati regolamentati presso i quali siano negoziati strumenti finanziari emessi dalla Società.</p> <p>13.3 Gli amministratori vengono nominati dall'Assemblea ordinaria sulla base di liste presentate dai Soci, nelle quali i candidati devono essere elencati secondo un ordine progressivo. Hanno diritto di presentare le liste soltanto i Soci che, da soli od insieme ad altri Soci, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale ovvero la diversa percentuale minima eventualmente prevista per legge.</p> <p>Ogni Socio potrà presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista ed ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Non possono essere inseriti nelle liste candidati che (salva ogni altra causa di ineleggibilità o decadenza) non siano in possesso dei requisiti eventualmente stabiliti dalla legge o dallo statuto.</p> <p>Ogni lista dovrà contenere un numero di candidati non superiore al numero massimo di Amministratori indicato all'art. 13.1 che precede; un numero minimo di tali candidati, pari al numero minimo eventualmente indicato dalla legge, dovrà possedere i requisiti di indipendenza da essa previsti.</p> <p>Le liste dei candidati dovranno essere depositate presso la sede sociale almeno quindici giorni prima della data prevista per l'Assemblea e, quindi, pubblicate senza indugio sul sito <i>internet</i> della Società a cura di quest'ultima. All'atto del deposito, esse dovranno essere corredate da:</p> <p>A) un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, con indicazione dell'eventuale idoneità dei medesimi alla qualifica di indipendenti; B) una dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la candidatura ed attesta sotto la propria responsabilità l'inesistenza di cause di</p>	<p>TITOLO IV - ORGANO AMMINISTRATIVO 13. Consiglio di Amministrazione: nomina [...]</p> <p>13.2 L'assunzione della carica di Amministratore è subordinata al possesso dei requisiti individuali eventualmente stabiliti dalla legge. Un numero adeguato di Amministratori, comunque non inferiore a quello eventualmente prescritto dalla legge, deve possedere i requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge stessa ovvero da codici di comportamento di società di gestione di mercati regolamentati presso i quali siano negoziati strumenti finanziari emessi dalla Società.</p> <p>13.3 Gli amministratori vengono nominati dall'Assemblea ordinaria sulla base di liste presentate dai Soci, nelle quali i candidati devono essere elencati secondo un ordine progressivo. Hanno diritto di presentare le liste soltanto i Soci che, da soli od insieme ad altri Soci, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale ovvero la diversa percentuale minima eventualmente prevista o consentita per legge.</p> <p>Ogni Socio potrà presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista ed ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Non possono essere inseriti nelle liste candidati che (salva ogni altra causa di ineleggibilità o decadenza) non siano in possesso dei requisiti eventualmente stabiliti dalla legge o dallo statuto.</p> <p>Ogni lista dovrà contenere un numero di candidati non superiore al numero massimo di Amministratori indicato all'art. 13.1 che precede; un numero minimo di tali candidati, pari al numero minimo eventualmente indicato dalla legge, dovrà possedere i requisiti di indipendenza da essa previsti.</p> <p>Le liste dei candidati dovranno essere depositate presso la sede sociale almeno quindici giorni prima della data prevista per l'Assemblea e, quindi, pubblicate senza indugio sul sito <i>internet</i> della Società a cura di quest'ultima. All'atto del deposito, esse ciascuna lista dovrà essere corredata ae da:</p> <p>A) un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, con indicazione dell'eventuale idoneità dei medesimi alla qualifica di indipendenti; B) una dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la candidatura ed attesta sotto la propria responsabilità l'inesistenza di cause di</p>

<p>ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, nonché il possesso dei requisiti eventualmente prescritti dalla legge;</p> <p>C) copia delle certificazioni rilasciate da intermediari autorizzati ed attestanti la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste medesime.</p> <p>Le liste, ovvero le singole candidature, per la presentazione delle quali non siano state osservate tutte le disposizioni che precedono, fatta eccezione per quelle a carico della Società, saranno considerate come non presentate.</p> <p>Inoltre, non saranno considerate le liste che non abbiano riportato il numero minimo di voti eventualmente previsto dalla legge.</p> <p>Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista.</p> <p>All'elezione degli Amministratori si procederà come segue:</p> <p>a) dalla lista che abbia ottenuto in Assemblea la maggioranza dei voti saranno eletti, in base all'ordine progressivo con il quale siano stati elencati nella lista stessa, tanti Consiglieri che rappresentino la totalità di quelli da eleggere tranne il numero minimo eventualmente riservato per legge alle minoranze;</p> <p>b) dalla seconda lista che abbia ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti, che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con la lista di cui alla precedente lettera a), saranno tratti Consiglieri in numero pari a quello minimo indicato alla medesima lettera a), secondo l'ordine progressivo in base al quale siano stati indicati nella lista.</p> <p>Qualora, con i candidati eletti con le modalità sopra indicate, non sia assicurata la nomina del numero di Consiglieri indipendenti richiamato all'art. 13.2 che precede, il o i candidato/i non indipendente/i eletto/i come ultimo/i in ordine progressivo nella lista che abbia riportato il maggior numero di voti, di cui alla precedente lettera a), sarà/anno sostituito/i dal/i primo/i candidato/i indipendente/i, secondo il rispettivo ordine progressivo, non eletto/i della lista che abbia riportato o, qualora non fosse sufficiente, delle liste che abbiano riportato il maggior numero di voti.</p> <p>In caso di ripetuta parità di voti fra più liste, verrà tratto da ciascuna di esse un egual numero di Amministratori, sempre secondo l'ordine progressivo rispettivamente indicato.</p>	<p>ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, nonché il possesso dei requisiti eventualmente prescritti dalla legge <u>e dallo statuto</u>;</p> <p>C) copia delle certificazioni rilasciate da intermediari autorizzati ed attestanti la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste medesime.</p> <p>Le liste, ovvero le singole candidature, per la presentazione delle quali non siano state osservate tutte le disposizioni che precedono, fatta eccezione per quelle a carico della Società, saranno considerate come non presentate.</p> <p>Inoltre, non saranno considerate le liste che non abbiano riportato il numero minimo di voti eventualmente previsto dalla legge.</p> <p>Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista.</p> <p>All'elezione degli Amministratori si procederà come segue:</p> <p>a) dalla lista che abbia ottenuto in Assemblea la maggioranza dei voti saranno eletti, in base all'ordine progressivo con il quale siano stati elencati nella lista stessa, tanti Consiglieri che rappresentino la totalità di quelli da eleggere tranne il numero minimo eventualmente riservato per legge alle minoranze;</p> <p>b) dalla seconda lista che abbia ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti, che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con <u>i soci che hanno presentato o votato</u> la lista di cui alla precedente lettera a), saranno tratti Consiglieri in numero pari a quello minimo indicato alla medesima lettera a), secondo l'ordine progressivo in base al quale siano stati indicati nella lista.</p> <p>Qualora, con i candidati eletti con le modalità sopra indicate, non sia assicurata la nomina del numero di Consiglieri indipendenti richiamato all'art. 13.2 che precede, il o i candidato/i non indipendente/i eletto/i come ultimo/i in ordine progressivo nella lista che abbia riportato il maggior numero di voti, di cui alla precedente lettera a), sarà/anno sostituito/i dal/i primo/i candidato/i indipendente/i, secondo il rispettivo ordine progressivo, non eletto/i della lista che abbia riportato o, qualora non fosse sufficiente, delle liste che abbiano riportato il maggior numero di voti.</p> <p>In caso di ripetuta parità di voti fra più liste, verrà tratto da ciascuna di esse un egual numero di Amministratori, sempre secondo l'ordine progressivo rispettivamente indicato.</p>
--	---

<p>Nel caso in cui sia presentata o votata una sola lista, tutti i Consiglieri saranno tratti da tale lista. [...]</p>	<p>Nel caso in cui sia presentata o votata una sola lista, tutti i Consiglieri saranno tratti da tale lista. [...]</p>
<p style="text-align: center;">20. Nomina, composizione e requisiti del Collegio Sindacale</p> <p>[...]</p> <p>20.2 I Sindaci vengono nominati sulla base di liste presentate dai Soci nelle quali i candidati dovranno essere elencati in ordine progressivo, ove possibile specificando se la candidatura sia per la carica di Sindaco effettivo o supplente. Le liste dovranno essere depositate presso la sede sociale e pubblicate su almeno un quotidiano a diffusione nazionale almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione e, quindi, pubblicate senza indugio sul sito <i>internet</i> della Società a cura di quest'ultima.</p> <p>All'atto del deposito, esse dovranno essere corredate da:</p> <p>A) un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, sulle competenze acquisite e sulle esperienze maturate dagli stessi, con evidenza degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e delle rispettive scadenze;</p> <p>B) una dichiarazione con la quale il singolo candidato accetta la candidatura ed attesta sotto la propria responsabilità l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, nonché il possesso dei requisiti eventualmente prescritti dalla legge;</p> <p>C) copia delle certificazioni rilasciate da intermediari autorizzati ed attestanti la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste medesime.</p> <p>Ogni Socio potrà presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista ed ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.</p>	<p style="text-align: center;">20. Nomina, composizione e requisiti del Collegio Sindacale</p> <p>[...]</p> <p>20.2 I Sindaci vengono nominati sulla base di liste presentate dai Soci nelle quali i candidati dovranno essere elencati in ordine progressivo, ove possibile specificando se la candidatura sia per la carica di Sindaco effettivo o supplente. Le liste dovranno essere depositate presso la sede sociale e pubblicate su almeno un quotidiano a diffusione nazionale almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione e, quindi, pubblicate senza indugio sul sito <i>internet</i> della Società a cura di quest'ultima.</p> <p>All'atto del deposito, esse le <u>ciascuna listae dovrà</u> essere corredatae da:</p> <p>A) un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, sulle competenze acquisite e sulle esperienze maturate dagli stessi, con evidenza degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e delle rispettive scadenze;</p> <p>B) una dichiarazione con la quale il singolo candidato accetta la candidatura ed attesta sotto la propria responsabilità l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, nonché il possesso dei requisiti, eventualmente prescritti dalla legge <u>e dallo statuto;</u></p> <p>C) copia delle certificazioni rilasciate da intermediari autorizzati ed attestanti la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste medesime.</p> <p><u>Costituisce specifica causa di ineleggibilità alla carica di Sindaco e/o di Presidente, ovvero di decadenza, il diniego espresso da amministrazioni od enti pubblici in virtù di disposizioni normative od amministrative applicabili alla Società.</u></p> <p>Ogni Socio potrà presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista ed ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. <u>I soci appartenenti al medesimo gruppo e i soci che aderiscano ad un patto parasociale avente ad oggetto azioni della Società non possono presentare o votare più di una lista, anche se per</u></p>

<p>Ogni lista dovrà contenere un numero di candidati non superiore al numero massimo di Sindaci previsto dall'art. 20.1 che precede; eventuali candidati ulteriori non verranno presi in considerazione.</p> <p>Avranno diritto di presentare le liste soltanto i Soci che, da soli o insieme ad altri Soci, rappresentino almeno il 2% (due per cento) delle azioni aventi diritto di voto nell'Assemblea ordinaria, ovvero la diversa percentuale minima eventualmente prevista per legge.</p> <p>Le liste, ovvero le singole candidature, per la presentazione delle quali non siano state osservate tutte le disposizioni che precedono, fatta eccezione per quelle a carico della Società, saranno considerate come non presentate.</p> <p>Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista.</p> <p>All'elezione dei Sindaci si procederà come segue:</p> <p>a) dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi dai Soci saranno tratti 2 (due) Sindaci effettivi ed un supplente, seguendo l'ordine progressivo della lista ove non siano state opportunamente distinte le candidature a Sindaco effettivo da quelle a Sindaco supplente;</p> <p>b) il restante Sindaco effettivo, con la carica eventualmente riservata per legge ai Sindaci espressi dalla minoranza, ed il restante Sindaco supplente, saranno tratti dalla lista che abbia, dopo la lista maggioritaria, il maggior numero di voti, seguendo l'ordine progressivo della lista ove non siano state opportunamente distinte le candidature a Sindaco effettivo da quelle a Sindaco supplente.</p> <p>La Presidenza del Collegio Sindacale, ove non riservata per legge ai Sindaci espressi dalla minoranza, verrà attribuita con delibera assembleare ad uno dei Sindaci effettivi.</p> <p>Qualora, per qualsiasi motivo, il Presidente o il Sindaco effettivo tratto da una lista non possa assumere la carica o, avendola assunta, decada, gli subentrerà il Sindaco supplente tratto dalla medesima lista, al quale succederà a propria volta, in qualità di supplente, il candidato</p>	<p><u>interposta persona o per il tramite di società fiduciarie.</u></p> <p>Ogni lista dovrà contenere un numero di candidati non superiore al numero massimo di Sindaci previsto dall'art. 20.1 che precede; eventuali candidati ulteriori non verranno presi in considerazione.</p> <p>Avranno diritto di presentare le liste soltanto i Soci che, da soli o insieme ad altri Soci, rappresentino almeno il 2% (due per cento) delle azioni aventi diritto di voto nell'Assemblea ordinaria, ovvero la diversa percentuale minima eventualmente prevista o consentita per legge.</p> <p>Le liste, ovvero le singole candidature, per la presentazione delle quali non siano state osservate tutte le disposizioni che precedono, fatta eccezione per quelle a carico della Società, saranno considerate come non presentate.</p> <p>Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista.</p> <p>All'elezione dei Sindaci si procederà come segue:</p> <p>a) dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi dai Soci saranno tratti 2 (due) Sindaci effettivi ed un supplente, seguendo l'ordine progressivo della lista ove non siano state opportunamente distinte le candidature a Sindaco effettivo da quelle a Sindaco supplente;</p> <p>b) il restante Sindaco effettivo, con la carica eventualmente riservata per legge ai Sindaci espressi dalla minoranza, ed il restante Sindaco supplente, saranno tratti dalla lista che abbia, dopo la lista maggioritaria, il maggior numero di voti <u>e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti,</u> seguendo l'ordine progressivo della lista ove non siano state opportunamente distinte le candidature a Sindaco effettivo da quelle a Sindaco supplente.</p> <p><u>In caso di parità tra liste non maggioritarie è eletto il candidato della lista che sia stata presentata da soci in possesso della maggiore partecipazione ovvero, in subordine, dal maggior numero di soci.</u></p> <p>La Presidenza del Collegio Sindacale, ove non riservata per legge ai Sindaci espressi dalla minoranza, verrà attribuita con delibera assembleare ad uno dei Sindaci effettivi.</p> <p>Qualora, per qualsiasi motivo, il Presidente o il Sindaco effettivo tratto da una lista non possa assumere la carica o, avendola assunta, decada, gli subentrerà il Sindaco supplente tratto dalla medesima lista, al quale succederà a propria volta, in qualità di supplente, il candidato</p>
---	--

<p>appartenente alla medesima lista e (i) espressamente indicato come tale, o in alternativa (ii) individuato seguendo il relativo ordine progressivo.</p> <p>Nel caso in cui sia presentata o votata una sola lista, tutti i Sindaci effettivi e supplenti saranno tratti da tale lista.</p> <p>[...]</p> <p>20.4 Ferme restando le situazioni di incompatibilità previste dalla legge, non possono essere nominati Sindaci, e se eletti decadono dall'incarico, coloro che ricoprono la carica di Sindaco effettivo in più di cinque società quotate nei mercati regolamentati italiani; in tale limite non sono da considerare le società che controllano la Società, ne sono controllate ovvero sono controllate dalla medesima società che controlla la Società.</p> <p>Restano salvi i diversi limiti al cumulo di cariche eventualmente stabiliti per legge, che in tal caso verranno assunti nella misura minima.</p> <p>[...]</p>	<p>appartenente alla medesima lista e (i) espressamente indicato come tale, o in alternativa (ii) individuato seguendo il relativo ordine progressivo.</p> <p><u>Nei casi in cui, per qualsiasi motivo, venga a mancare o non possa assumere la carica, il sindaco di minoranza è sostituito dal supplente – se indicato – ovvero dal candidato collocato successivamente appartenenti alla medesima lista o, in mancanza, dal primo candidato utile, eventualmente anche supplente, secondo l'ordine progressivo della lista di minoranza risultata seconda per numero di voti. Ove tali criteri non siano applicabili, ai fini della sostituzione si attingerà al primo candidato utile, eventualmente anche supplente, secondo l'ordine progressivo della lista di minoranza collocata in posizione immediatamente successiva per numero di voti riportati.</u></p> <p>Nel caso in cui sia presentata o votata una sola lista, tutti i Sindaci effettivi e supplenti saranno tratti da tale lista.</p> <p>[...]</p> <p>20.4 Ferme restando le situazioni di incompatibilità previste dalla legge, non possono essere nominati Sindaci, e se eletti decadono dall'incarico, coloro che ricoprono la carica di Sindaco effettivo in più di cinque società quotate nei mercati regolamentati italiani; in tale limite non sono da considerare le società che controllano la Società, ne sono controllate ovvero sono controllate dalla medesima società che controlla la Società.</p> <p>Restano salvi i diversi limiti al cumulo di cariche eventualmente stabiliti per legge, che in tal caso verranno assunti nella misura minima: <u>incarichi di amministrazione e controllo complessivamente superiori al numero massimo consentito per legge.</u></p> <p>[...]</p>
--	--

3. VALUTAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE IN MERITO ALLA RICORRENZA O MENO DEL DIRITTO DI RECESSO

Le modifiche proposte non ricadono in nessuna delle fattispecie di cui all'art. 2437 del codice civile, e mirano comunque esclusivamente ad adeguare lo statuto a disposizioni normative vincolanti. Si ritiene pertanto escluso il diritto di recesso.

*** **

Signori Azionisti,

per le ragioni sopra illustrate, il consiglio di amministrazione Vi propone di assumere le seguenti deliberazioni:

“L’assemblea degli azionisti di Lottomatica, in sede straordinaria:

- esaminata e discussa la relazione illustrativa del consiglio di amministrazione, depositata secondo le modalità e nei termini di legge;
- preso atto delle relative proposte di modifica dello statuto sociale;

delibera

1. di modificare gli artt. 13 e 20 dello statuto sociale, nel modo indicato nella predetta relazione illustrativa;
2. di conferire al presidente ed agli amministratori delegati in carica *pro tempore*, disgiuntamente tra loro e ciascuno con facoltà di subdelega, tutti i poteri occorrenti per provvedere a quanto necessario per l’esecuzione delle delibere che precedono e per l’espletamento dei conseguenti adempimenti legislativi e regolamentari, ivi inclusi, in particolare, l’adempimento di ogni formalità necessaria affinché le stesse siano iscritte nel registro delle imprese a norma dell’art. 2436 del codice civile, nonché la facoltà di apportare alle medesime delibere nonché alla predetta relazione tutte le modifiche non sostanziali eventualmente richieste dalle autorità competenti, o comunque dai medesimi delegati ritenute utili od opportune ai fini del recepimento delle richiamate nuove disposizioni normative;
3. di delegare, per quanto occorrer possa, il consiglio di amministrazione, nei limiti delle proprie attribuzioni e comunque nel rispetto del principio di correttezza e buona fede, ad adeguare autonomamente lo statuto alle emanande disposizioni regolamentari Consob attuative del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come da ultimo modificato dal decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 303.”

Lottomatica S.p.A.

Per il consiglio di amministrazione

Il Presidente